

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAMPA

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
FOSCHI ed altri: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (456);	
CERRA ed altri: Disposizioni concernenti gli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1442)	1
PRESIDENTE	1, 2, 3, 4
CATTANEO PETRINI GIANNINA, <i>Relatore</i>	1, 3
CERRA	2
CORTESE	4
D'AQUINO	3
DE LORENZO FERRUCCIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	3
VENTUROLI	4
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	4

La seduta comincia alle 9,30.

Discussione delle proposte di legge Foschi ed altri: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (456); Cerra ed altri: Disposizioni concernenti gli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Foschi, Rausa, Pi-

sicchio, Meucci: « Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura »; Cerra, Triva, Venturoli, La Bella, Abbiati Dolores, Astolfi Maruzza, Casapieri Quagliotti Carmen, Bianchi Alfredo, Chiovini Cecilia, de Carneri, Di Gioia, Jacazzi: « Disposizioni concernenti gli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura ».

La onorevole Giannina Cattaneo Petrini ha facoltà di svolgere la relazione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Le proposte di legge al nostro esame, che richiedono la nostra sollecita approvazione, tendono a colmare un vuoto legislativo che risale alla legge n. 1631 del 30 settembre 1938, che si è riprodotto nelle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri. Entrambi i testi legislativi fanno riferimento a tre sole qualifiche di sanitari: il primario, l'aiuto e l'assistente; e sottolineano la figura, non solo di collaboratore, ma anche di vicario, dell'aiuto nei confronti di quella del primario. Non è stata però adeguatamente considerata la realtà di una sostituzione di un aiuto al primario, non di carattere transitorio (per assenza, impedimento o malattia o per urgenza) ma di carattere permanente e continuativo.

In parecchi ospedali, spesso da molti e e molti anni, alcune sezioni e divisioni di degenza ed alcuni anche importanti servizi sono stati affidati, per delibera di conferimento di incarico o per espletamento di regolare con-

corso *ad hoc*, ad « aiuti dirigenti ». In tali casi, l'aiuto ha di fatto assunto una funzione ed una posizione del tutto assimilabili a quelle del primario, ancorché prive di una precisa definizione giuridica e di una parità retributiva. Si è spesso trattato proprio di una valutazione del beneficio finanziario per l'ente nel determinarsi di un ritardo di adeguamento delle piante organiche: tale situazione era spesso preesistente anche al blocco che si è verificato per molti ospedali in fase di ampliamento e di trasformazione al momento dell'emanazione del cosiddetto « decretone ».

Con tali proposte di legge si vuole fissare con equità il riconoscimento di attività di livello superiore ad aiuti che hanno spesso svolto una lunga e qualificata carriera con le funzioni di « aiuto dirigente » e non devono trovarsi in stato di inferiorità nei confronti di sanitari più giovani, beneficiari dei miglioramenti che le nuove leggi hanno previsto per la carriera dei medici ospedalieri.

Non si vuole, con le proposte di legge in esame, inserire, a modifica delle leggi vigenti, una nuova qualifica fra quelle ormai sancite e consolidate dalla legge n. 132 e dalle norme delegate conseguenti, ma si vuole sottolineare il principio riconosciuto per altri cittadini operanti nel settore ospedaliero e fuori di esso: quello della valorizzazione delle funzioni effettivamente espletate.

I sanitari, che desiderano che vengano riconosciuti i diritti acquisiti con un servizio valido per la comunità, richiesto da pubbliche amministrazioni in base a validi poteri ed a sgravio di oneri non sempre sopportabili dalle amministrazioni stesse, sono oggi circa un migliaio: il numero può oscillare tra i 500 e gli 800, avendo, rispetto a prima, molte amministrazioni regolarizzato le posizioni. È ovvio che, mentre nutriamo la speranza di porre ordine con legge straordinaria alla anomala situazione degli incaricati, facciamo precedere il riconoscimento dei diritti degli « aiuti dirigenti ». Ci conforta anche il fatto che il testo delle proposte di legge (che ne riprende uno identico già approvato nella scorsa legislatura dalla nostra Commissione) faccia parte di quel gruppo di provvedimenti che il nuovo Regolamento permette di richiamare per un sollecito esame.

Essendo venuta a conoscenza di difformità di interpretazione già evidenziate al momento della trasmissione al Senato del testo inviato all'altro ramo del Parlamento il 2 novembre 1972, dopo l'approvazione della Camera avvenuta il 20 ottobre dello stesso anno, mi permetto di proporre qualche piccolo emenda-

mento chiarificatore, oggi a mio avviso particolarmente opportuno, essendo ormai trascorso un biennio senza che alcun provvedimento sia stato adottato per questa categoria di professionisti. Al primo articolo, al sesto alinea, dopo la parola « servizio », proporrei di sostituire la virgola con la congiunzione « o »; al settimo alinea, invece, proporrei di aggiungere, dopo la parola « abbiano », le parole « tale qualifica ed abbiano ». All'articolo 2, dopo le parole « diagnosi e cura » proporrei di aggiungere la frase « o all'entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica e che alla stessa data... ».

Per quanto riguarda poi l'articolo 3, alcuni colleghi mi hanno fatto notare che potrebbero insorgere delle difficoltà interpretative in merito alla dizione « primario di servizio o di sezione » e mi hanno chiesto di specificare che i servizi in questione sono quelli di diagnosi e cura: a mio giudizio, però, tale precisazione sarebbe pleonastica, in quanto tutti gli ospedali sono dotati di tali servizi. Eventualmente, potremmo sopprimere la dizione « di servizio o di sezione » affinché le amministrazioni non incorrano in errori, anche se tale espressione mi ricorda una disposizione del decreto-legge del 27 marzo 1969, n. 128, in base alla quale negli ospedali specializzati, che non richiedano un numero elevato di posti-letto, è ammesso il primariato per sezioni di quindici posti-letto. Non ritengo pertanto che l'articolo 3 debba essere modificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CERRA. La proposta di legge relativa agli « aiuti dirigenti » di servizi ospedalieri di diagnosi e cura che noi abbiamo presentato è ispirata da un criterio di giustizia, mirando a sanare la strana situazione in cui si trovano tali medici, e a riaffermare, altresì, il principio del riconoscimento, e sul piano giuridico e su quello economico, delle mansioni superiori svolte da qualsiasi lavoratore a qualsiasi livello. La necessità che la presente proposta di legge venga approvata nasce dal fatto che tali « aiuti dirigenti », in base alle vigenti norme del decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 128, non possono essere inquadrati fra i primari pur avendo svolto, spesso per anni, mansioni di direzione sanitaria che, all'interno degli ospedali, sono proprie dei primari. La proposta di legge, così come è formulata, mira quindi, nei suoi primi due articoli, a sanare una situazione anomala per questi sanitari, i quali essendo in vigore il regio decreto 30

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

settembre 1938, n. 1631, furono assunti a seguito di concorsi; mentre con il terzo articolo tende a far riconoscere — ai fini della partecipazione ai concorsi — il servizio prestato ancorché non di ruolo.

Non mi soffermo sui motivi che nel passato hanno spinto ad assumere tale personale e a fargli svolgere funzioni di direzione sanitaria. Sta di fatto però che la utilizzazione di questi sanitari ha arrecato agli ospedali notevoli benefici, sia perché le loro prestazioni sono state qualitativamente pari a quelle dei primari, nelle qualifiche di « aiuto-dirigente »; aiuto con funzione di direzione di un servizio; aiuto con funzione di direzione di sezione autonoma; e sia perché le loro funzioni — pari, ripeto, a quelle svolte dai primari — non hanno avuto adeguato trattamento retributivo. In tale anomala situazione, si trovano attualmente centinaia di aiuti che con il loro impegno e la loro capacità professionale hanno dato un notevole impulso all'efficienza stessa dei servizi.

Evidentemente, sarebbe stato opportuno che la posizione di queste categorie di sanitari venisse chiarita in sede di riforma ospedaliera: ma poiché a suo tempo tale iniziativa non fu assunta, si rende ora necessario adottare provvedimenti idonei ad eliminare ogni situazione di incertezza giuridica, anche in vista di una regolamentazione organica e definitiva di tutta la materia dei concorsi ospedalieri.

La proposta di legge riproduce il testo che nella precedente legislatura era stato concordato in sede di Comitato ristretto e poi approvato da questo solo ramo del Parlamento. Si tratta quindi ora di dare una definitiva conclusione all'iter di un provvedimento che si trascina ormai da anni.

In tal modo si riconoscerebbero i legittimi diritti degli interessati, spesso acquisiti dopo molti anni di servizio, con svolgimento di mansioni superiori alla loro qualifica, e si chiarirebbe una confusa situazione giuridica.

d'AQUINO. Mi dichiaro favorevole a nome del gruppo MSI-Destra nazionale all'approvazione delle proposte di legge e degli emendamenti che abbiamo al nostro esame, anche perché, come del resto hanno rilevato altri colleghi, con questo provvedimento si mette fine ad una disparità di trattamento che non poteva ulteriormente durare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Desidero solo aggiungere la proposta di

scegliere come testo base la proposta di legge n. 456; poiché peraltro la proposta di legge n. 1442 è identica a quella n. 456 ne risulta l'unificazione dei due provvedimenti.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento e concordo con la relazione della onorevole Cattaneo Petrini Giannina, considerando anche che in questo modo si viene a sanare una situazione atipica; cioè, si regolarizza la situazione degli « aiuti dirigenti », che altrimenti si troverebbero in uno stato di inferiorità.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni la proposta del relatore di scegliere come testo base la proposta di legge n. 456, con la conseguente unificazione dei due provvedimenti può essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato l'anzianità di laurea e di servizio ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assumono la qualifica di primari, non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca il posto.

Il relatore, onorevole Cattaneo Petrini Giannina, ha presentato il seguente emendamento:

Alla sesta riga, dopo la parola « servizio » sostituire la virgola con la lettera « o ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Cattaneo Petrini Giannina ha presentato inoltre il seguente emendamento:

Alla settima riga, dopo la parola « abbiamo » aggiungere le seguenti « tale qualifica ed abbiano ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

Pongo in votazione l'articolo 1 quale risulta dopo le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di sezione autonoma di diagnosi e cura, che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 1, qualora la sezione medesima all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, avesse i requisiti di posti letto e di attrezzature per la trasformazione in divisione, assumono la qualifica di primario non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca la divisione e il relativo posto di primario.

Il relatore, onorevole Cattaneo Petrini Giannina ha presentato il seguente emendamento:

Alla sesta riga, dopo le parole « diagnosi e cura » aggiungere le altre « o alla entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica e che alla stessa data ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 quale risulta dopo la modifica testé approvata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorché non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

(È approvato).

VENTUROLI. Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che il titolo dei due provvedimenti al nostro esame è diverso anche se il contenuto degli articoli è uguale. Pertanto sarebbe opportuno definire tale questione.

CORTESE. Proporrei di modificare il titolo del provvedimento che abbiamo al nostro esame in questo senso: « Disposizioni per gli aiuti dirigenti ospedalieri ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese propone il seguente emendamento:

Sostituire al titolo della proposta di legge n. 456 il seguente: « Disposizioni per gli aiuti dirigenti ospedalieri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

FOSCHI ed altri: « Disposizioni per gli aiuti dirigenti ospedalieri » (456):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 456, risulta assorbita la proposta di legge Cerra ed altri (n. 1442).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Alessandrini, Allocca, Astolfi Maruzza, Barba, Bianchi Alfredo, Casapieri Quagliotti Carmen, Cattaneo Petrini Giannina, Cerra, Cortese, D'Aniello, d'Aquino, de Carneri, Del Duca, Di Gioia, Foschi, Menichino, Morini, Rampa, Sgarlata, Sisto, Urso Giacinto, Venturoli.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI